

COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Art. 1

OGGETTO

Oggetto del presente capitolato sono le modalità di affidamento e di svolgimento del servizio di gestione dell'ASILO NIDO.

Art. 2

NORMATIVA APPLICABILE

Per l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto si procederà mediante procedura negoziata contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi compresi nell'allegato IX del Codice dei Contratti pubblici, e come tale non soggiacciono all'obbligo dell'integrale applicazione del suddetto decreto, ma l'aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dagli artt. 140 – 142 – 143 e 144 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Esso soggiace pienamente ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L'appalto è quindi disciplinato, oltre che dalle norme del codice degli appalti sopra citate anche dalle norme contenute nel presente capitolato e nella lettera invito.

Art.3

FINALITA'

L'Asilo Nido è un servizio socio-educativo che accoglie, ai sensi dell'art.15 del vigente regolamento in materia i bambini in età utile i cui genitori siano residenti nel Comune o in altri (con priorità per quelli residenti), senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio culturale.

Esso integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino ed alla sua socializzazione.

Art.4

DESTINATARI

L'Asilo Nido Comunale ospita fino ad un massimo di n. 33 bambini da 3 mesi a 3 anni. Sono espressamente riservate al Comune le competenze relative alla formazione delle graduatorie ed ammissione dei bambini all'asilo nido e la determinazione e riscossione delle rette di frequenza. L'aggiudicatario s'impegna a collaborare con il Comune:

- 1) trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;
- 2) trasmettendo agli uffici comunali il prospetto riepilogativo mensile delle giornate di presenza/assenza degli utenti;
- 3) applicando le direttive assunte dall'Amministrazione nei confronti degli utenti.

Art.5
PRESTAZIONI

La gestione che dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, comprende il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura, distribuzione ed assistenza ai pasti, il servizio di pulizia e sanificazione dei locali, la fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro occorra per l'espletamento dell'attività.

Nella gestione dovranno rientrare anche le attività integrative quali la programmazione e verifica dei servizi erogati, il raccordo con le famiglie degli utenti e con i servizi sociali e sanitari comunali.

Ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. 50/2016, s'intendono quali prestazioni principali del servizio le attività di carattere educativo.

Art.6
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Asilo Nido comunale ha attualmente sede ad Acconia di Curinga in via Giordano Bruno.

Art.7
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorrerà dalla data di aggiudicazione fino alla scadenza dell'anno educativo 2020/2021 (31.07.2021).

Art.8
IMPORTO BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Il servizio di che trattasi è strutturato sul parametro numerico di 30 unità fruitrici dello stesso, calcolate in base al sondaggio di preiscrizione effettuata dall'Amministrazione comunale. E' possibile un aumento del numero dei fruitori fino ad un massimo di 33 bambini.

Si precisa che la retta a carico delle famiglie, verrà calcolata in base al modello ISEE come previsto dal vigente regolamento in materia di servizi educativi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non avviare e /o di sospendere il servizio, anche in corso di anno scolastico, qualora il numero dei fruitori scenda al di sotto delle 15 unità, senza che l'affidatario del servizio possa vantare alcuna pretesa.

L'importo stabilito a base d'asta è pari ad € 288,00 mensili per ciascun bambino iscritto e frequentante soggetti a ribasso + IVA. Importo presunto servizio da appaltare a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio e fino alla scadenza dell'anno educativo 2020/2021(31/07/2021): 190.080,00 + IVA. Non sono previsti costi da addebitarsi ai rischi derivanti da possibili interferenza come specificato nel DUVRI allegato al capitolato di appalto.,E' incluso nel costo complessivo dell'appalto ogni e qualsiasi onere derivante dal servizio, comprese le spese generali.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Art.9
AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo ai servizi appaltati rimarrà invariato per tutta la durata. Restano ferme le disposizioni di cui all'art.1, c.511, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 e s.m.i..

Art. 10
PERSONALE

L'Ente aggiudicatario dovrà garantire il servizio con personale in possesso di titolo professionale richiesto per l'espletamento del servizio, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale.

Il rapporto numerico massimo personale-bambini non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, per numero, mansioni, qualifica e monte orario lavorativo.

Il personale educativo addetto all'assistenza deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. Diploma di laurea in scienze dell'educazione e scienze della formazione primaria;
2. Diploma di puericultrice;
3. Diploma di maestra di scuola dell'infanzia;
3. Diploma di vigilatrice d'infanzia;
4. Diploma di maturità magistrale;
5. attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti;
6. Diploma di liceo psico – pedagogico;
7. Diploma di dirigente di comunità, attestato di qualifica di educatore professionale;
8. altri diplomi di scuola media superiore dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale adatto per svolgere attività educativa negli asili nido e deve attuare tutti gli adempimenti etico-deontologici propri della professione, oltre a quelli specifici richiesti per l'igiene personale dei bambini, così come meglio specificati nel D.P.R. del 29/06/88.

Gli operatori cureranno l'attuazione del progetto educativo approvato in sede di aggiudicazione, programmando l'attività giornaliera.

Il personale ausiliario deve essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo.

Il compito di Coordinatore dell'Asilo viene affidato dalla Ditta ad un componente del personale educativo.

Art.11
MANSIONI

L'attività del Nido viene realizzata sulla base di un progetto pedagogico, di una programmazione educativa, di un piano operativo e prevede strumenti di verifica e valutazione, nonché la corretta conservazione in sede della relativa documentazione.

Le figure impegnate nel servizio di gestione dell'Asilo Nido debbono attenersi alle specifiche mansioni di seguito riportate:

- Coordinatore -

- L'educatore individuato dalla Ditta per svolgere compiti di coordinamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido cura i rapporti con l'ufficio di servizio sociale del Comune e coordina il personale sia di assistenza che addetto ai servizi;
- Provvede all'organizzazione interna del Nido, alla formazione dei gruppi ed all'assegnazione del personale;
- Determina insieme a tutto il personale le attività di routine e quelle ricreative di ciascun gruppo;
- Sorveglia affinché l'andamento del Nido si svolga nel rispetto delle migliori norme di igiene fisica e mentale;
- Cura la provvista alimentare, organizza la fornitura, distribuzione e l'assistenza ai pasti, e quant'altro necessita all'attività del Nido;
- Gestisce direttamente i rapporti con i genitori e facilita i momenti di incontro per la conoscenza reciproca e per lo scambio di esperienze educative.
- tiene i registri, gli archivi e la documentazione tutta relativa al servizio.
- risponde della programmazione educativa delle attività e della verifica delle stesse;
- partecipa ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, alla verifica dei risultati e alle fasi di dimissioni del minore stesso;
- gestisce i colloqui con le famiglie;
- coordina l'attività formativa rivolta al personale dell'Asilo Nido;
- interagisce con i servizi socio sanitari di zona, le famiglie e i Servizi Sociali comunali;

- rileva i bisogni e/o i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere e sarà incaricato della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nella struttura;
- si occupa di quant'altro si renda necessario al corretto espletamento del servizio.

- Educatore -

- provvede all'accoglienza/riconsegna giornaliera dei bambini, previa verifica sommaria delle condizioni generali con immediata segnalazione al genitore o alla persona incaricata dell'accompagnamento, di eventuali visibili condizioni ostative per l'ammissione o la prosecuzione della frequenza (temperatura febbrile, esantemi ecc.), segnalando situazioni di inappetenza, svogliatezza e irritabilità;
- attua tutti gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini affidati al proprio gruppo;
- esplica attività di sorveglianza, ludiche, pedagogiche, didattiche e socio-educative tese alla formazione ed educazione dei bambini, differenziate per fasce d'età, usando le tecniche della moderna psico-pedagogia e secondo il progetto educativo presentato;
- provvede personalmente all'alimentazione dei bambini, rispettando le tabelle dietetiche;
- cura i rapporti con il sanitario cui è affidata l'assistenza sanitaria e/o medico pediatra indicato dal genitore in caso di incidente o sospetta insorgenza di patologia;
- Tiene i registri di presenza, approntando ed aggiornando costantemente le schede personali di ciascun utente ;

I genitori sono tenuti alla fornitura dei pannolini giornalieri in base al bisogno del singolo bambino. La Ditta provvede alla fornitura di idonei prodotti detergenti per l'igiene dei bambini, e di pannolini solo in caso di necessità.

N.2

Ausiliari-

- Distribuzione giornaliera ed assistenza ai pasti;
- allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette e preparazione dei coperti;
- responsabilità sul consumo e sulla scadenza delle derrate alimentari (spesa giornaliera se necessario);
- lavaggio e sanificazione di posateria, stoviglie ed attrezzature utilizzate;
- responsabilità dell'ordine, della pulizia e sanificazione del locale cucina;
- gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dalle norme vigenti (HACCP);

L'erogazione dei pasti deve avvenire nel puntuale rispetto delle citate tabelle dietetiche e del menù del giorno approvate dall' ASP; i menù previsti sono articolati su quattro settimane, con periodicità stagionale invernale ed estiva. E' consentita la variazione del menù solo in via temporanea documentata o per somministrazione di pasti speciali relativi a regimi dietetici, disposti su indicazione medica.

La Ditta aggiudicataria si impegna a che tutti gli alimenti utilizzati siano rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed alla buona tecnica del servizio, concernenti l'acquisto e la consegna, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare, nonché a tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti Autorità.

In particolare è fatto divieto di:

- a) effettuare il riciclo dei pasti e degli avanzi;
- b) distribuire i pasti preparati nei giorni antecedenti a quelli di consumo;
- c) utilizzare cibi parzialmente cotti;
- d) introdurre cibi portati personalmente dagli utenti;
- e) asportare avanzi di cibo.

La Ditta, in quanto responsabile del controllo annuale HACCP, è tenuta ad effettuare a proprie spese il servizio di autocontrollo concernente l'igiene dei prodotti alimentari, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 155/97 e s.m.i. e avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP. E' tenuta ad adottare sistemi di monitoraggio per il controllo dei punti critici i cui dati dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione dell'autorità sanitaria incaricata dell'effettuazione dei controlli ufficiali, nonché da enti privati incaricati dal Committente.

L'autocontrollo deve essere scrupolosamente eseguito anche nei locali mensa, locali ad essa annessi

e servizi igienici.

Rientrano tra i compiti del personale Ausiliario altresì:

- l'ordine, la pulizia e la disinfezione dell'ambiente;
- ogni aiuto volto alla tutela socio-sanitaria degli utenti attraverso attività di semplice attuazione;
- tutti i compiti di distribuzione ed assistenza pasti, lavanderia, pulizia, nonché ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano. Dovrà, inoltre ottemperare, nell'espletamento delle proprie mansioni a quanto previsto dal D.Lgs, n. 155/97 – H.A.C.C.P.

La pulizia e sanificazione dovranno essere eseguite a regola d'arte con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed agli arredi, avendo cura di evitare scrupolosamente ogni possibilità di contatto dei materiali detergenti e di pulizia con i bambini.

I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole ad azione rapida, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

La pulizia deve riguardare tutto quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri e le porte, nonché le aree esterne nell'uso dell' Asilo Nido.

Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

Art.12

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha carattere diurno e funziona per 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato, con orario compreso dalle 7,00 alle 17,30, il sabato dalle ore 7,00 alle ore 16,30. L'Asilo Nido resterà aperto agli utenti ed operativo nel rispetto del calendario scolastico dalla data di aggiudicazione del servizio e fino alla scadenza dell'anno educativo 2020 -2021 (31-07-2021) .

Il personale dovrà effettuare dei turni giornalieri, assicurando in ogni caso, il rapporto numerico personale-minori e articolando l'orario di lavoro in base alle esigenze funzionali del servizio.

La programmazione educativa deve prevedere attività differenziate proposte ai gruppi di bambini, così da rispondere ai principali bisogni espressi dai frequentanti l'Asilo Nido in relazione alla propria fase evolutiva.

La programmazione educativa dovrà prevedere obiettivi differenziati in caso di integrazione di minori portatori di handicap, in relazione alle potenzialità ed alla gravità della disabilità presentata.

Art.13

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

In particolare, daranno luogo all'allontanamento dal servizio l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano recare danno alle persone, il danneggiamento doloso di cose o persone, il mancato rispetto della programmazione didattica stabilita.

Il personale impiegato dovrà rispettare la puntualità e mantenere un corretto comportamento con i minori affidati e con le famiglie.

Deve effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

Art.14

PRIVACY

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy previste dal D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Inoltre la Ditta dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile della privacy per la gestione del servizio in oggetto.

L'affidatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è titolare del trattamento dei dati, custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Curinga procedendo a

trasmettere all'Amministrazione esclusivamente gli atti e documenti a comprovare i requisiti necessari per l'espletamento del servizio.

Art.15

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Ente gestore è obbligato al rispetto della normativa vigente in tema di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per i propri lavoratori in dipendenza del servizio stesso, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il tragitto da effettuare per l'espletamento di dette attività, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

L'aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e, comunque, tutte le normative che disciplinano la materia.

Qualora l'aggiudicatario dovesse essere una cooperativa, questa dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci-lavoratori le leggi (con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.n.50 /2016 e s.m.i), nonché le disposizioni in materia di lavoro, la disciplina del CCNL di settore, nonché gli eventuali accordi integrativi territoriali, corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale posseduto e alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali e assistenziali. La ditta aggiudicataria s'impegna a garantire la continuità dei rapporti con i lavoratori in atto dipendenti della cooperativa esercente il servizio, prevedendo l'assorbimento del personale che attualmente opera nel nido comunale.

Art.16

VOLONTARIATO

L'ente gestore, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari. L'Ente gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono, tuttavia, essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

Art.17

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

L'Ente gestore dovrà garantire, ai fini di un puntuale e regolare svolgimento del servizio, la continuità del rapporto tra lavoratori e utenti, dovrà inoltre provvedere nei casi di necessità derivanti dalla temporanea o definitiva indisponibilità di personale, alla tempestiva sostituzione dello stesso.

La sostituzione dovrà essere comunicata tempestivamente unitamente al nominativo dell'operatore supplente e dovrà essere accompagnata dall'attestazione dei requisiti richiesti.

Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione e il personale dell'aggiudicataria, la quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art.18

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni mensili avverrà posticipatamente su presentazione di regolari fatture firmate dal legale Rappresentante dell'Ente gestore, vistate per la regolare esecuzione dall'ufficio dei Servizi Sociali del Comune e previo atto di liquidazione del

Responsabile del Settore. Alla fattura devono essere allegati:

- fogli di presenza degli operatori vidimati dal rappresentante legale dell'Ente aggiudicatario;
- la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali del tempo lavorato di ogni operatore per il periodo precedente pagato dal Comune.

L'atto di liquidazione verrà predisposto entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica sull'attività svolta.

Art.19

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Ente aggiudicatario è tenuto ad osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

Tutto il personale dovrà essere munito di un visibile cartellino identificativo contenente: generalità, qualifica e nome dell'Ente aggiudicatario.

L'ente aggiudicatario si impegna a fornire, prima della stipula della convenzione, oltre alla documentazione che sarà richiesta dall'ufficio:

- l'elenco nominativo del personale impiegato con le relative qualifiche e mansioni, nonché copia del titolo abilitante a svolgere il servizio e copia del contratto e/o lettera di assunzione firmata per accettazione da ogni operatore, dalla quale risulti la tipologia del contratto, la qualifica e il livello di inquadramento;
- polizza assicurativa come specificato al successivo art.20.

Inoltre l'Ente aggiudicatario è tenuto:

- ad aprire, a pena di nullità, un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;
- ad esibire la certificazione dell'avvenuto versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché documentazione dell'avvenuto pagamento mensile, nei confronti degli operatori impiegati nel servizio, delle retribuzioni nell'importo orario previsto dal C.C.N.L.;
- in caso di sciopero l'Ente è tenuto a effettuare le prestazioni che si rendessero essenziali per l'utenza assistita;
- a garantire, nei limiti del possibile, che l'utente venga assistito costantemente dal medesimo operatore, al fine di non compromettere in alcun modo il percorso intrapreso e la continuità del servizio;
- a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'affidamento;
- L'ente deve garantire tutte le migliorie offerte in sede di gara nei termini e con le modalità proposte e concordate con il responsabile del servizio;
- nel caso le migliorie offerte non possano essere rese, per comprovati motivi, le stesse saranno commutate previa intesa fra le parti;
- eventuali inadempienze di qualsiasi natura, compresa la mancata prestazione delle migliorie progettuali, formeranno oggetto di regolare contestazione scritta e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi inadempienze della convenzione, il Comune di Curinga è tenuto a formulare contestazione per iscritto concedendo un tempo massimo di giorni 15 per la rimozione delle medesime. Trascorso tale termine, qualora l'Ente aggiudicatario non abbia provveduto a sanarle, il Comune provvederà alla risoluzione della convenzione stessa. La convenzione si intende risolta, altresì, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei seguenti casi:

- reiterate e documentate inadempienze agli obblighi della convenzione,
- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale.

L'affidataria solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il

Comune di Curinga è esonerato, altresì, da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art.20

RESPONSABILITA' PER DANNI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o per cause ad esso connesse, derivino all'Amministrazione Comunale e/o a terzi, a persone e/o cose, è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Ente gestore il quale dovrà presentare dopo l'aggiudicazione, polizza assicurativa con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed –Infortuni, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno dell'Asilo Nido o di altra sede autorizzata dall'Amministrazione Comunale, incluse le fasi “ in itinere”. L'amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto, nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti, solo ed esclusivamente all'affidatario.

Art.21

SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n.81/2008 in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

La ditta appaltatrice è tenuta, in particolare, a:

- predisporre ed affiggere, a proprie spese, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione ed anti- infortunistica all'interno dei locali ove si svolge il servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, allagamenti, ecc. ; a tal fine la ditta appaltatrice dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga;
- ottemperare a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- predisporre, con oneri a suo carico, ed a trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio, un piano di emergenza relativo alle attività da svolgere nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto: tale piano deve contenere l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza e di quelle da adottare in casi di emergenza, nonché l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento. In tale contesto fornirà alla ditta appaltatrice le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività, come previsto dal vigente D.Lgs. n.81/2008. All'uopo viene allegato al presente capitolato, sotto la lettera “B”, il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenza ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.).

Art. 22

LOCALI ED ATTREZZATURE

Il Comune cede in uso all'aggiudicatario i locali, le attrezzature e gli arredi esistenti e disponibili.

Sono a carico dell'affidatario gli arredi e le attrezzature che si rendessero necessari per la funzionalità del servizio così come eventuali sostituzioni o reintegri del materiale che si rendessero necessari durante la gestione, a causa di danneggiamento, usura o furto, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. La manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, comprensiva dei costi delle utenze telefoniche, del gas (per somministrazione pasti), delle tasse (TARSU) e delle sostituzioni od implementazioni che si rendessero necessarie per tutta la durata della concessione sarà a carico dell'aggiudicatario. Spettano invece al Comune : la manutenzione straordinaria della struttura e dell'area verde, la fornitura dell'energia elettrica ed acqua, eventuali disinfezioni, disinfestazioni o derattizzazioni di carattere straordinario.

Alla scadenza del contratto il gestore è tenuto a riconsegnare l'immobile in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art.23

VERIFICA E CONTROLLO

La vigilanza e il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, titolare del servizio, che si riserva, pertanto:

- il diritto di verificare il rispetto di clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato;
- la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti del servizio;
- il diritto, in qualsiasi momento e per giusta causa, di richiedere la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale.

Le valutazioni conclusive, relative alle verifiche ed ai controlli di cui ai precedenti punti, saranno espresse per iscritto e comunicate alla Ditta stessa.

Art.24

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte il servizio salvo attività di carattere marginale, dichiarate in sede di gara e comunque preventivamente autorizzate, ai sensi dell'art.105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art.25

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con procedura negoziata ai sensi degli artt. 35 e 36 del nuovo codice degli appalti approvato con D.LGs. n.50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i sottospecificati criteri di valutazione:

A)- ESPERIENZA E QUALITA'

FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 15

A.1) Punti 0,2 per ogni mese di servizio: "Gestione Asilo Nido"

Il sopradetto servizio deve essere stato effettuato negli ultimi tre anni (2015 – 2016 – 2017) presso Enti pubblici e comprovato con certificazione o con dichiarazione sostitutiva.

Le frazioni di servizio inferiori ad un mese non saranno valutate.

Se il servizio è stato svolto in A.T.I.verrà valutato in percentuale.

A. 2) Punti 0,2 per l'espletamento di altri servizi a favore di minori (Ludoteca, Baby-Parking) per ogni contratto stipulato negli ultimi tre anni (2015 – 2016 – 2017), comprovato con certificazione o con dichiarazione sostitutiva. (Se il servizio è stato svolto in A.T.I.verrà valutato in percentuale).

Fino ad un massimo di punti 4

A. 3) Possesso di ulteriore Certificazione di qualità in corso di validità, oltre quella UNI EN ISO 9001/2008 richiesta quale requisito di partecipazione alla presente gara. In caso di raggruppamento l'assegnazione del punteggio è subordinata al possesso della certificazione di qualità da parte di tutti gli enti che fanno parte dello stesso.

punti 5

B) PROGETTO EDUCATIVO E PROPOSTA MIGLIORATIVA DEL SERVIZIO

FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 45

B.1) Il progetto educativo dovrà illustrare l'organizzazione e la gestione del servizio sulla base del capitolato speciale, nonché delle specifiche conoscenze tecniche rapportate sia alla particolare tipologia dell'utenza che delle soluzioni organizzative, operative ed innovative. Il progetto dovrà riportare il numero e la qualifica degli operatori che si impiegheranno, con l'indicazione delle modalità con le quali si intende garantirne la stabilità, al fine di mantenere la continuità relazionale con i minori.

Fino ad un massimo di punti 25

B.2) Gli aspetti migliorativi dovranno riguardare prevalentemente:

- la dotazione degli strumenti di lavoro, attrezzature, forniti al personale per la migliore esplicazione del servizio; **Fino ad un massimo di punti 5**
- piano di formazione ed aggiornamento del personale impiegato durante la durata del contratto; **Fino ad un massimo di punti 5**
- sinergie, sviluppate o da sviluppare in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, organismi del terzo settore, istituzioni pubbliche) ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza. **Fino ad un massimo di punti 5**

- soluzioni migliorative sperimentali.
(verrà attribuito un punto per ogni proposta migliorativa, innovativa o integrativa che non incide sul costo del servizio. Tale indicatore sarà valutato solo se contiene elementi di concretezza e certezza dei tempi di realizzazione). **Fino ad un massimo di punti 5**

C) PREZZO MAX PUNTI 40

Per prezzo si intende il corrispettivo mensile offerto, IVA inclusa, per ciascun bambino iscritto e frequentante.

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito secondo il seguente criterio :

punti 40 verranno attribuiti alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso;
alle altre offerte il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito nel seguente modo
 $x = (pb \times 40) : po$

dove :

x = punteggio attribuibile al concorrente in esame

pb = prezzo più basso

po = prezzo offerto

L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo (per la qualità e prezzo) più alto.

L'aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

In caso di parità di punteggio si aggiudicherà il servizio alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nella valutazione del parametro “ progetto educativo e proposta migliorativa del servizio”. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante pubblico sorteggio. La stazione appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Art.26

CAUZIONE

Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di Euro 1900,80(euromillenovecentovirgolaottanta) e cioè pari al 1% (uno per cento) dell’importo presunto del servizio a base di gara, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità alla scheda tipo 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.

Si precisa che il suddetto importo risulta già ridotto del 50% in quanto tutte le ditte partecipanti dovranno essere in possesso di idonea certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 .

Le imprese partecipanti potranno presentare una garanzia provvisoria ulteriormente ridotta in conformità a quanto stabilito all’interno dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016; in tal caso, a pena di esclusione, dovranno allegare alla cauzione, in originale ovvero in copia, la documentazione probante il diritto ad ottenere tale ulteriore riduzione.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, a pena di esclusione, il pagamento a favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del suddetto D.Lgs. 50/2016 fissata nella somma di Euro 190,08 pari all’uno per mille dell’importo posto a base di gara; tale garanzia non comporta un incremento dell’importo della cauzione da presentare.

E’ consentito il versamento di tale sanzione a mezzo deposito presso la Tesoreria comunale del comune di Curinga : in tale caso dovrà essere allegata la ricevuta alla documentazione relativa al deposito cauzionale prestato; l’importo sarà in tale caso restituito al termine della procedura di gara qualora non fosse stato necessario per l’utilizzo del soccorso istruttorio da parte del concorrente.

La cauzione dovrà essere intestata a favore del comune di Curinga in quanto amministrazione per conto della quale viene espletato l’affidamento dei lavori in argomento; non costituirà in ogni caso causa di esclusione dalla gara l’intestazione della cauzione provvisoria alla Centrale di Committenza Intercomunale in quanto il comune di Curinga , in forza di formale convenzione, è parte costituente a tutti gli effetti della succitata Centrale.

La polizza fideiussoria ovvero l’atto di fideiussione dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate; nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già formalmente costituiti le garanzie assicurative sono

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale relativamente alle percentuali di prestazioni da affidare.

Per la riduzione della garanzia relativamente ai raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o ai consorzi ordinari di concorrenti, tutti gli operatori economici facenti parte degli stessi devono presentare la documentazione di cui sopra.

Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale la riduzione della garanzia è applicabile alle sole Imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.

Art.27 **GARANZIA DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario, o la capogruppo, ha l'obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva, conforme alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, prevista dall'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 5% dell'importo di contratto, salva la risarcibilità degli ulteriori danni.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria definitiva è già ridotta del 50% in quanto tutti i concorrenti, per poter presentare offerta, devono essere in possesso della documentazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il concorrente dovrà dichiarare in sede di partecipazione alla gara (la dichiarazione è stata inserita nell'istanza di partecipazione predisposta dalla stazione appaltante e della quale il concorrente si può avvalere) di essersi recato sul luogo ove deve essere eseguito il servizio e quindi di aver effettuato col RUP, o suo incaricato, il relativo sopralluogo preventivo, prendendo cognizione completa dello stato dei luoghi e della congruità della somma posta a base della gara.

La stazione appaltante rilascia apposita attestazione di presa visione dei luoghi a firma del R.U.P., da inserire obbligatoriamente nei documenti amministrativi per l'ammissione alla gara.

Per l'effettuazione del sopralluogo i concorrenti potranno prendere appuntamento con il Comune.

ART. 29 PENALITA'

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il responsabile dell' Area amministrativa contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

ART.30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria; quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente capitolato;

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 31 FALLIMENTO SUCCESSIONE E CESSIONE DI DITTA

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto il servizio potrà essere affidato ad altro soggetto offerente con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. In tal caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi del secondo comma dell'art.110 sopra citato.

ART.32 AVVALIMENTO

Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, risultino carenti dei requisiti richiesti e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza esclusivamente per integrare i requisiti economici, finanziari e tecnico professionali, presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista all'art. 89 del D.lgs 50/2016.

ART. 33 DIVIETI

E' fatto tassativo divieto alla Ditta affidataria ed agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato. E' fatto divieto alla Ditta affidataria, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

Art. 34

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n.50 /2016, del codice civile, nonché delle leggi e regolamenti in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.

Art.35

STIPULA DEL CONTRATTO

Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto, in forma pubblica amministrativa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. ssa Mariagrazia Crapella

ALLEGATI:

Tablette dietetiche/Menu' - Allegato "A"-

D
u
v
r
i

-

A
l
l
e
g
a
t
o

“
B